



COMUNE DI SANTA MARINELLA

(Città Metropolitana di Roma)

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DEI REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI, RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

Con la presente scrittura privata,

FRA

Il COMUNE DI SANTA MARINELLA, con sede in Santa Marinella (Roma) – via Cicerone n. 25 – codice fiscale: 02963250580 – Partita I.V.A.; 01142111002 -, nella persona della responsabile del Settore “Polizia Locale e Protezione Civile” capitano MARINANGELI Keti, nata Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 26 marzo 1971, nominata con apposito decreto sindacale n. 35 del 31.3.2021, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e contro dell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta – DA UNA PARTE -;

E

L'Associazione di Volontariato - riconosciuta dal Ministero della Salute / riconosciuta con Decreto della Regione Lazio, iscritta nel registro delle Organizzazioni di Volontariato al n. con sede in via - telefono- e-mail: - codice fiscale/PI:..... - rappresentata da, - DALL'ALTRA -;

Premesso che:

1. La Legge Quadro n. 266 del 11 agosto 1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

2. L'articolo 7 della suddetta Legge dispone che *"Lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa"*;

3. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, riconosce come *"interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e la tutela degli animali d'affezione"*, la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una *"...corretta convivenza tra uomo e animale..."* e al fine, di *"...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..."* (art. 1);

4. Ai fini delle attività disciplinate dalla presente convenzione trovano applicazione, altresì, le disposizioni:
– della Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
– della Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29, avente ad oggetto “Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio”;
– della Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34, avente ad oggetto “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
– della Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 22, avente ad oggetto “Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio”;

5. L'Organizzazione di Volontariato è stata riconosciuta con Decreto della Regione Lazio n. del (Bollettino Ufficiale Regione Lazio n.....);

6. con la firma del presente contratto il sig. nella sua qualità di rappresentante legale, dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Santa Marinella;

7. il capitano MARINANGELI Keti nella qualifica su indicata, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

8. lo schema della presente convenzione è stato approvato con Delibera di G.C. n. _____ del _____ 2021;

TUTTO CIO' PREMESSO come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO/FINALITA

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Santa Marinella e l'Organizzazione di Volontariatoper lo svolgimento, in via non esclusiva, del servizio di prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico nel territorio del Comune di Santa Marinella;

ARTICOLO 2- OBIETTIVI

Il servizio di vigilanza avrà come obiettivo, il controllo preventivo e repressivo sulle violazioni in materia di regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali nonché nella prevenzione di illeciti, nell'ambito della vigilanza in materia di anagrafe canina, randagismo e sull'applicazione delle disposizioni contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti comunali in materia di animali di affezione.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1) La durata della presente convenzione viene concordata e stabilita dalle parti per un periodo di uno (1) anno a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto e scadrà automaticamente senza necessità di disdetta.

2) E' possibile la proroga o il rinnovo.

ARTICOLO 4 – MODALITA' E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Le Guardia Zoofile aderenti all'Organizzazione di Volontariato operano nella qualità di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. con qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria "ope legis", per ciò che concerne le violazioni in materia di norme sulla protezione degli animali di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189.

2) l'Organizzazione per il tramite delle Guardia Zoofile, si impegna a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione con le seguenti modalità:

- a) Organizzazione ed effettuazione di servizi di controllo del territorio del Comune di Santa Marinella in particolare dei parchi pubblici, pattugliamento statico e dinamico con appostamenti in luoghi e zone strategiche, al fine di prevenire e reprimere, mediante accertamento e contestazione, illeciti di natura zoofila;
- b) Promozione e svolgimento di azioni di informazione e formazione ai cittadini circa i comportamenti da adottare per un corretto conferimento dei rifiuti con particolare attenzione agli orari e alle modalità di conferimento;
- c) recupero ed il trasporto degli animali randagi, presso la struttura veterinaria incaricata e o canile convenzionato.

3) Il servizio statico di sola reperibilità sarà svolto 24 ore su 24 (ventiquattro ore su ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.

4) Il servizio dinamico consistente nello svolgimento delle azioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2, sarà svolto prioritariamente nelle ore antimeridiane e/o pomeridiane, assicurando continuità con almeno una pattuglia dotata di autovettura di servizio, composta da almeno due unità da incrementare su richiesta del Comando di Polizia Locale del Comune di Santa Marinella, in servizio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

5) Resta facoltà del Comando di Polizia Locale del Comune di Santa Marinella richiedere un maggior impiego di unità o l'incremento del monte ore per il quale si provvederà, con successivo specifico atto, ad integrare la presente convenzione.

6) l'Associazione....., tramite le Guardia Zoofile, si impegna a svolgere anche le funzioni di ispettore ambientale se richieste dal Comando di Polizia Locale del Comune di Santa Marinella, operando in conformità ai contenuti dei regolamenti comunali. In questo caso la qualifica di ispettore ambientale avverrà mediante apposito decreto del Sindaco in esito al favorevole superamento di un corso organizzato dalla Polizia Locale. Se richiesto le guardie zoofile si impegnano, altresì a collaborare con il Comando in occasione di eventi, manifestazioni o emergenze..

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.

- 1) L'Associazione si impegna verso il Comune di Santa Marinella a:
- a) fornire al proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione adeguata formazione ed informazione;
 - b) ad applicare scrupolosamente, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e per quanto di propria competenza, le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 nonché le norme e disposizioni, sia legislative che regolamentari, comunque applicabili ai servizi ed alle attività affidate;
 - c) a garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e operative in relazione alle attività, nessuna esclusa, che sono chiamati a svolgere in relazione alla presente convenzione;
 - d) a garantire che le Guardia Zoofile inserite nelle attività suindicate siano coperte da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, sollevando il Comune di Santa Marinella da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo e fornendo, con la firma della presente convenzione, manleva a riguardo;
 - e) a garantire la collaborazione sinergica e sintonica con gli Uffici Comunali preposti predisponendo, unitamente al responsabile del procedimento designato dal Comune con apposito provvedimento, un programma operativo di realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1.
 - f) a fornire un Registro dei Volontari, ovvero un elenco degli operatori che prestano attività presso l'Associazione, che sia completo dei dati anagrafici di ciascun volontario e venga tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;
 - g) ad assicurare la partecipazione del personale alle attività didattico/formative promosse dal Comune di Santa Marinella;
 - h) a garantire una presenza giornaliera sul territorio del Comune di Santa Marinella;
- 2) Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere dal personale dell'Associazione restano in carico all'Associazione medesima o ai singoli associati con esplicito esonero di ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

- 1) Il Comune di Santa Marinella assume l'onere:
- a) di dare avviso pubblico alla cittadinanza e alle locali Istituzioni sulle attività che le guardie zoofile dell'Associazione dovranno intraprendere sul territorio interessato;
 - b) di fornire tutta l'assistenza, la collaborazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, fermo restando che al Comando di Polizia Locale, è affidato il coordinamento delle operazioni e dei controlli sul territorio che saranno espletati dalle Guardie Zoofile;
 - c) di organizzare, se necessario, brevi corsi di aggiornamento per i volontari che parteciperanno alle attività di vigilanza di cui alla presente convenzione, al fine di approfondire le normative vigenti e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti gli operatori di svolgere un servizio efficiente;
 - d) di fornire la necessaria modulistica nonché almeno un rilevatore di microchip per il controllo dell'anagrafe canina.

ARTICOLO 7 - PRESCRIZIONI

- 1) Ferma restando l'autonomia operativa dell'Associazione di Volontariato nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale del Comune di Santa Marinella, secondo le necessità del Comune stesso, gli orari della vigilanza nonché l'individuazione delle zone e degli obiettivi sensibili da controllare e presidiare.
- 2) Le attività di vigilanza e presidio dovranno essere svolte con personale dotato di uniformi e distintivi Il personale, inoltre, dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione attiva e passiva ritenuti necessari in funzione delle esigenze e del tipo di servizio da svolgere.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI

Al termine di ogni turno di servizio dovrà essere redatto un dettagliato rapporto che l'Associazione dovrà tenere agli atti ed eventualmente esibire a richiesta del Comune. Inoltre, dovrà provvedere tempestivamente ad effettuare le comunicazioni al Comando di Polizia Locale in ordine ad eventuali violazioni o informazioni, per l'espletamento delle attività di competenza dello stesso Comando.

ARTICOLO 9 – VERIFICHE

Il Comandante della Polizia Locale e l'Associazione di Volontariato ... organizzeranno, con periodicità mensile, la valutazione del servizio svolto e le risultanze da esso derivanti, programmando di norma il servizio da svolgersi nel mese successivo.

ARTICOLO 10 – RIMBORSO SPESE

- 1) A fronte del complesso delle attività affidate all'Associazione con la presente convenzione, il Comune di Santa Marinella si impegna a corrispondere, a titolo di rimborso spese, la somma massima annua onnicomprensiva di € 2.400,00 (euro duemila/400), IVA compresa.

2) Sono comprese nel rimborso di cui al precedente comma 1 le spese relative al consumo del carburante, alla manutenzione ordinaria ed all'assicurazione obbligatoria dell'automezzo utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione nonché le spese generali per lo svolgimento del servizio imputate alla convenzione (quali, ad esempio: organizzazione del servizio, corsi di aggiornamento, attrezzature utili al servizio di vigilanza, ecc.):

tali spese sono riconosciute nella misura massima di €/mese 200,00 (euro al mese duecento/00).

3) Il rimborso delle spese da parte del Comune di Santa Marinella avverrà con cadenza semestrale ed a seguito di presentazione della relativa richiesta documentata da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 11 – ESENZIONE FISCALE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

ARTICOLO 12 – GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Gli introiti delle sanzioni amministrative elevate dal personale delle Guardia Zoofile, pertinenti alla competenza comunale saranno totalmente incassati dal Comune sul conto corrente n 62051008 intestato al Comune di Santa Marinella (RM) – Comando VV.UU. - servizio di tesoreria – 00058 Santa Marinella;

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Comune di Santa Marinella può recedere dalla presente convenzione in ogni momento, senza necessità di motivazione, ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile. In tale ipotesi l'Associazione avrà diritto al rimborso delle spese sostenute fino a quel momento.

2) Il Comune di Santa Marinella può risolvere la presente convenzione in danno dell'Associazione per inadempimento di quest'ultima:

– in caso di colpa grave o dolo nell'esecuzione delle prestazioni;

– al verificarsi di errori od omissioni che costituiscano violazione di legge o siano suscettibili di comportare inconvenienti relativi allo svolgimento dell'attività legata all'applicazione della presente convenzione;

– per ritardi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

3) Il Comune di Santa Marinella ha diritto, altresì, di recedere in qualunque tempo dalla presente convenzione nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016.

4) Il presente contratto potrà essere risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e nell'ipotesi di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010.

5) Sono comunque fatti salvi i diritti del Comune di Santa Marinella di rivalersi sull'Associazione per qualsiasi danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'incarico.

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

1) L'affidamento delle attività oggetto della presente convenzione è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

2) Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in caso di disaccordo, preso atto dell'impossibilità di prevenire ad una soluzione amichevole, nonostante i tentativi di conciliazione, sarà devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Civitavecchia È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1) La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

2) Le attività oggetto della presente convenzione non possono essere affidate in subappalto e/o affidate a terzi.

ARTICOLO 16 – NORME FINALI E RINVIO

1) Per quanto non è espressamente disposto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice Civile, al Regolamento di cui R.D. n° 827/1924 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 81/2008, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dello svolgimento del servizio. Il contenuto di tali disposizioni viene considerato, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dei servizi affidati in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'Associazione del conferimento dei servizi stessi.

3) In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 le parti danno atto che i dati in possesso del Comune di Santa Marinella sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse alla presente convenzione. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Santa Marinella in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di privacy.

4) La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata; la sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può

realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma della proponente Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile.

5) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente le condizioni contenute nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Santa Marinella, li

PER IL COMUNE DI SANTA MARINELLA
PER L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTORIATO